

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri
modificati dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario

I bilanci intermedi



aprile 2006
(versione in sola lettura)

Sostituisce il principio n. 30 del gennaio 2002

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno "standard setter" nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile.

L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori dei Conti.

I principi contabili dell'OIC sono soggetti al parere della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Comitato Esecutivo.

* * * * *

I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l'OIC 1 *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*;
- la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore.

INDICE

PARTE PRIMA

1. SCOPO E CONTENUTO	2
2. I BILANCI INTERMEDI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	4
2.1 Premessa	4
2.2 Riduzione del capitale sociale per perdite (artt. 2446 e 2447, cod. civ.).....	4
2.2.1 <i>La situazione patrimoniale ex artt. 2446 e 2447 cod. civ.</i>	4
2.3. Riduzione del capitale sociale (art. 2445, cod. civ.).....	6
2.3.1. <i>Disciplina generale</i>	6
2.3.2. <i>L'attuazione della delibera di riduzione del capitale</i>	6
2.4. Emissione di prestiti obbligazionari (art. 2410, cod. civ.).....	6
2.5. Distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433- <i>bis</i> , cod. civ.)	7
2.6. Aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve (art. 2442, cod. civ.).....	7
2.7. Acquisto di azioni proprie (art. 2357, cod. civ.).....	8
2.8. Fusione e scissione.....	8
3. I BILANCI INTERMEDI: ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI PER LA LORO REDAZIONE	9
3.1. Definizione e obiettivi.....	9
3.2. Criteri di rappresentazione	9
3.3. Principi contabili nazionali	10
3.4. Specifici criteri di valutazione.....	11
3.4.1. <i>Premessa</i>	11
3.4.2. <i>Costi di ricerca e sviluppo</i>	11
3.4.3. <i>Costi di manutenzione</i>	11
3.4.4. <i>Premi di fine anno</i>	12
3.4.5. <i>Ammortamento delle immobilizzazioni</i>	12
3.4.6. <i>Valutazione delle rimanenze di magazzino</i>	13
3.4.7. <i>Le imposte sul reddito</i>	13
3.5. La nota illustrativa	14
APPENDICE ESEMPI DI CONTABILIZZAZIONE DELLE IMPOSTE NEI BILANCI INTERMEDI	16

PARTE SECONDA

I BILANCI INTERMEDI DELLE SOCIETÀ QUOTATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI	19
1.1. Premessa	19
1.2. La relazione semestrale	19
1.2.1. <i>Fonti normative</i>	19
1.2.2. <i>Regime ordinario</i>	19
1.2.2.1. <i>Contenuto e forma</i>	19
1.2.2.2. <i>Principi di riferimento</i>	21
1.2.2.3. <i>Arrotondamenti</i>	21
1.2.2.4. <i>Tempistica</i>	21
1.3. La relazione trimestrale.....	22
1.3.1. <i>Fonti normative</i>	22
1.3.2. <i>Regime ordinario</i>	22
1.3.2.1. <i>Casi di esonero</i>	22
1.3.2.2. <i>Contenuto e forma</i>	22
1.3.2.3. <i>Principi contabili di riferimento</i>	23
1.3.2.4. <i>Tempistica</i>	23

1.4. Riepilogo contenuto e tempistica della relazione semestrale e trimestrale	23
NORMATIVA SULLE RELAZIONI SEMESTRALI E TRIMESTRALI.....	24

PARTE PRIMA

1. SCOPO E CONTENUTO

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del Principio contabile 30, emanato nel gennaio 2002, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, era stata data attuazione alle Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. La disciplina di bilancio è stata ora modificata con il D Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366. I Principi contabili direttamente interessati dalle modifiche legislative suddette sono stati aggiornati per riflettere tali cambiamenti specificamente esposti nel Principio contabile OIC 1 e nell'Appendice di aggiornamento allo stesso.

Il presente Principio riedito riporta, dunque, le modifiche rese necessarie per coordinarne il testo con le regole contabili indicate nel Principio OIC 1 e nell'Appendice di aggiornamento all'OIC 1.

Dal Principio contabile 30 del gennaio 2002 sono state eliminate le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i principi contabili internazionali in vigore alla data suddetta; infatti, numerosi principi contabili internazionali sono stati oggetto di modifica. Al riguardo, l'OIC si fa parte attiva nell'elaborazione di proposte di modifiche da apportare alla disciplina civilistica del bilancio, finalizzate anche al recepimento delle norme comunitarie in materia di armonizzazione con i principi contabili internazionali e destinate alle imprese che non sono tenute alla applicazione dei principi contabili internazionali. La finalizzazione di tali proposte e il loro eventuale recepimento da parte del legislatore nell'ordinamento civilistico nazionale richiederà un conseguente riesame del presente Principio contabile. Poiché esula dallo scopo di questo Principio la trattazione dei bilanci intermedi di società quotate in mercati regolamentati, sono state altresì eliminate quelle parti del previgente Principio che si riferivano a tali bilanci intermedi. Infatti, per le società che applicano i Principi contabili internazionali la redazione dei bilanci intermedi avviene in conformità allo IAS 34 *Bilanci intermedi*. Tuttavia, per comodità del lettore, si riporta, a corredo del presente Principio, la normativa relativa:

- ai bilanci intermedi delle società quotate nei mercati regolamentati;
- alle relative relazioni semestrali e trimestrali.

Scopo di questo Principio è quello di definire i principi contabili per la presentazione e la redazione dei bilanci intermedi. Questi ultimi sono bilanci diversi dai bilanci d'esercizio e da quelli consolidati in quanto offrono una rappresentazione riferita ad una data che cade nel corso dell'esercizio e non al termine di esso. Pertanto i bilanci intermedi non sono sempre costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ma hanno talvolta una composizione semplificata in relazione alle finalità per i quali sono richiesti.

I bilanci intermedi sono redatti per:

- *eventi particolari eccezionali espressamente disciplinati dal codice civile;*
- *utilità d'informazione;*
- *esigenza di dare pubblicità dell'andamento aziendale in corso d'anno.*

I bilanci intermedi si distinguono in *obbligatori*, quando sono prescritti dalle norme di legge o da regolamenti, e *volontari*, quando sono redatti per utilità o convenienza dell'imprenditore.

Alcuni bilanci intermedi possono definirsi *straordinari* perché sono legati ad eventi straordinari nella vita dell'impresa, hanno scopi e sono redatti con criteri di formazione e valutazione diversi dai bilanci d'esercizio. I bilanci straordinari, redatti in occasione di trasformazioni, conferimenti, liquidazioni, non formano oggetto di questo Principio contabile. Non sono tuttavia bilanci straordinari le situazioni patrimoniali redatte dalle società partecipanti alla fusione (art. 2501-*quater*) ed alla scissione (art. 2504-*novies*); tali situazioni sono quindi disciplinate dal presente Principio (vedasi paragrafo 2.8.).

Esulano infine da questo Principio contabile i bilanci annuali in fase di liquidazione previsti dall'art. 2490 c.c..

Il presente Principio contabile è volto alla generalità delle imprese, fatta esclusione per quegli aspetti tipici per i quali esistono specifiche normative relativamente ad imprese operanti in settori particolari, quali gli enti creditizi e finanziari, le imprese assicurative, fiduciarie, di pubblici servizi, ecc.

2. I BILANCI INTERMEDI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

2.1 Premessa

Scopo di questo capitolo è quello d'identificare la composizione ed il contenuto minimo delle "situazioni patrimoniali" (che rientrano nella più ampia definizione di *bilanci intermedi*) richieste dal codice civile o comunque ritenute opportune nei casi in cui le società procedano ad operazioni sul proprio capitale (aumenti e riduzioni, acquisto di azioni proprie) o intendano procedere all'emissione di prestiti obbligazionari.

Le situazioni che possono richiedere in determinate circostanze la redazione di bilanci intermedi e che sono trattati in questo documento sono le seguenti:

- riduzione del capitale sociale per perdite;
- riduzione del capitale sociale;
- emissione di un prestito obbligazionario;
- distribuzione di acconti sui dividendi;
- aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve;
- acquisto di azioni proprie;
- delibere di fusione e scissione.

I bilanci intermedi redatti in presenza delle suddette operazioni sono soggetti ad una specifica disciplina diversa da quella che regola le "relazioni infrannuali" obbligatorie per le società quotate nei mercati regolamentati.

2.2 Riduzione del capitale sociale per perdite (artt. 2446 e 2447, cod. civ.)¹

2.2.1 La situazione patrimoniale ex artt. 2446 e 2447 cod. civ.

L'art. 2446, comma 1, cod. civ., impone all'organo amministrativo, "quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite", di convocare senza indugio l'assemblea, sottoporle "una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione" affinché si assumano gli opportuni provvedimenti sul capitale. La disposizione s'inserisce nel sistema di tutela dell'integrità del capitale, integrità che rappresenta la maggiore garanzia dei creditori e dei terzi contraenti in generale e giustifica il regime di responsabilità limitata ex art. 2325, comma 1, cod. civ.

La perdita di oltre un terzo del capitale si verifica quando le perdite accumulate dalla società, risultanti dalle voci VIII e IX della classe A), Patrimonio netto, del passivo dello stato patrimoniale, al netto delle Riserve (voci da II a VII della medesima classe), superano un terzo del Capitale, oppure – più semplicemente – quando l'ammontare complessivo del patrimonio netto è inferiore ai due terzi del capitale sociale.

È pacifico che all'assemblea devono essere sottoposti tre documenti: la situazione patrimoniale aggiornata², la relazione dell'organo amministrativo e le osservazioni del collegio sindacale (o del comitato per il controllo sulla gestione).

L'assemblea, sulla base della documentazione sottoposta, della conseguente discussione e dei chiarimenti o delle ulteriori informazioni fornite, può attendere il risultato dell'esercizio successivo o prendere immediatamente i provvedimenti sul capitale (riduzione del capitale a copertura delle perdite con eventuale ricostituzione del capitale medesimo).

Tuttavia, nel caso in cui l'organo amministrativo accerti la riduzione del capitale al di sotto del limite suddetto dopo la chiusura dell'esercizio ma prima che l'assemblea si sia riunita per

¹ Si fa nel prosieguo riferimento alla normativa applicabile alle società per azioni e in accomandita per azioni. Similari disposizioni sono contenute nell'art. 2482-*bis* c.c. con riferimento alle società a responsabilità limitata.

² La situazione patrimoniale potrebbe essere contenuta nella relazione dell'organo amministrativo e costituire con detta relazione un documento unico.

approvarne il bilancio, si ritiene che esso dovrà convocare senza dilazione l'assemblea affinché approvi il bilancio (in seduta ordinaria) dal quale non emerge ancora la perdita del capitale, e nella stessa sede o immediatamente dopo deliberare sull'eventuale riduzione del capitale o il riporto a nuovo della perdita (si rinvia al Principio contabile 28 per le alternative deliberazioni da prendere). Tale ultima delibera dovrà comunque essere assunta dall'assemblea sulla base di una situazione patrimoniale aggiornata.

Ai fini di tale delibera la "situazione patrimoniale", contemplata dalla norma, deve essere costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico³.

Quest'ultimo, infatti, è necessario per comprendere la causa e la natura della perdita dell'esercizio in corso e valutare la possibilità che essa si ripresenti nell'esercizio successivo. È controverso se la situazione patrimoniale debba comprendere la nota integrativa⁴; comunque la sua redazione o l'inclusione delle più rilevanti informazioni richieste dall'art. 2427 cod. civ. nella relazione dell'organo amministrativo appare utile per una migliore comprensione della "situazione patrimoniale".

Lo stato patrimoniale e il conto economico devono essere redatti nel rispetto delle norme civilistiche che sovrintendono alla presentazione e alla valutazione nei bilanci di esercizio⁵, interpretate ed integrate sul piano della tecnica dai principi contabili. Particolare attenzione dovrà essere posta sulla "prospettiva della continuazione dell'azienda" (*going concern*) e quindi, in mancanza di tale prospettiva, sulla necessità di applicare criteri di valutazione diversi dai criteri normalmente applicabili ad un'azienda in funzionamento. Va tuttavia osservato che l'esistenza di perdite superiori al terzo del capitale non può far presumere, di per sé, che sia venuto meno il *going concern*.

La relazione dell'organo amministrativo deve, in particolare, individuare ed illustrare le cause della crisi e sulla sua natura operativa, finanziaria o straordinaria e soffermarsi sulle previsioni dei risultati economici dell'esercizio in corso e del successivo, in modo da fornire all'assemblea, all'occorrenza anche attraverso un budget, i necessari elementi di giudizio ai fini di procrastinare o meno gli interventi sul capitale.

La disciplina dell'art. 2446, 1° comma, trova applicazione anche quando le perdite hanno intaccato il capitale riducendolo al di sotto del minimo edittale o, a maggior ragione, quando tali perdite superano il capitale stesso. Per la determinazione delle perdite nette da riportare al capitale si rinvia a quanto detto precedentemente.

La situazione patrimoniale ex art. 2447 cod. civ. deve essere redatta nella prospettiva di continuazione dell'attività, salvo che risulti la mancanza di detta prospettiva, a seguito di attenta e prudente valutazione.

Va infine ricordato che ai fini dell'adozione dei provvedimenti richiesti dagli artt. 2446 e 2447 c.c. deve tenersi conto del risultato (positivi o negativi) emergente dalla situazione patrimoniale sottoposta all'assemblea⁶.

³ In giurisprudenza, da ultimo: Tribunale di Napoli, 5 maggio 2004.

⁴ Secondo la giurisprudenza del Tribunale di Milano, 15 gennaio 2000, "ove si richieda il deposito di una situazione patrimoniale, si deve ritenere che la stessa debba essere redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio, e ciò non solo nei casi in cui la legge lo preveda espressamente (es. fusione) ma anche in quelli dove la garanzia dell'effettività del capitale è imprescindibile (es. riduzione per perdite). La situazione deve pertanto essere accompagnata da un documento informativo dei criteri seguiti per la sua redazione e deve essere approvata dall'assemblea. Non sono consentiti documenti informali o con la sola firma del compilatore".

Secondo il tribunale di Napoli, 5 maggio 2004, è annullabile una deliberazione adottata sulla base di una situazione patrimoniale non corredata della nota integrativa, data la centralità nella funzione informativa assoluta da tale documento.

⁵ Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale deve essere redatta con criteri sostanzialmente uguali a quelli presenti per il bilancio di esercizio e deve essere, per quanto più possibile, aggiornata nella sua rappresentazione. Cfr. Cassazione civile, Sez. I, 23 marzo 2004, n. 5740; Cass. 5 maggio 1995, n. 4923; Cass. 4 maggio 1994, n. 4326; n. 2764/1992.

⁶ Cfr. Cassazione n. 5740/2004.

2.3. Riduzione del capitale sociale (art. 2445, cod. civ.)⁷

2.3.1. Disciplina generale

L'avviso di convocazione dell'assemblea che delibera la riduzione del capitale deve indicarne le ragioni e le modalità della riduzione (art. 2445, 2° comma, cod. civ.).

La delibera di riduzione *“può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione”* (art. 2445, 3° comma, cod. civ.). Tuttavia il *“tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione”* (art. 2445, 4° comma, cod. civ.).

2.3.2. L'attuazione della delibera di riduzione del capitale

La riduzione del capitale deve effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie, eventualmente possedute dopo la riduzione, non eccedano la decima parte del capitale sociale (art. 2445, 2° comma, cod. civ.) e può avvenire in uno dei seguenti modi:

- 1) liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti;
- 2) rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt. 2327 e 2413, cod. civ.;
- 3) acquisto e successivo annullamento di azioni proprie.

In ordine all'incidenza della riduzione del capitale sulle partecipazioni azionarie, i primi due modi di riduzione, previsti dal 1° comma dell'art. 2445, cod. civ., possono comportare o la riduzione del valore nominale di tutte le azioni o l'eliminazione di una parte delle azioni (proporzionale a quelle possedute da ciascun socio e quindi sempre nel rispetto della parità di trattamento). Il terzo modo di riduzione, richiamato dagli artt. 2357 e 2357-bis, cod. civ., può invece, realizzarsi solo attraverso il riscatto e l'annullamento di una parte delle azioni in circolazione.

Per la riduzione di capitale attraverso l'acquisto e l'annullamento di azioni proprie, si rinvia a quanto già esposto nel Principio contabile 20 *Titoli e partecipazioni* (punto III Azioni proprie).

Una circostanziata relazione che illustri più dettagliatamente la proposta di riduzione del capitale sociale può essere richiesta dai soci in assemblea. L'organo amministrativo potrà quindi prepararla, corredandola, ove ritenuto opportuno, da una situazione patrimoniale aggiornata. La situazione sarà necessaria, anche per rispettare il diritto d'informazione, se dalla chiusura dell'ultimo esercizio si sono verificati eventi che abbiano rilevantemente inciso sul patrimonio netto.

2.4. Emissione di prestiti obbligazionari (art. 2410, cod. civ.)

L'emissione di prestiti obbligazionari è attualmente prevista per le società per azioni e, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 2454 c.c., per le società in accomandita per azioni (non per le società a responsabilità limitata⁸). La norma di riferimento circa i limiti di emissione è l'art. 2412, cod. civ., che al primo comma stabilisce che *“la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato”*.

Tale disposizione si applica anche nel caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni.

I commi successivi dell'art. 2412, cod. civ., prevedono specifiche deroghe a tale limitazione; tali deroghe non vengono qui riportate perché ininfluenti al fine del problema in esame.

La normativa sopra richiamata fa riferimento all'*“ultimo bilancio approvato”*. Deve intendersi quindi l'ultimo bilancio di esercizio che è stato approvato e in tal caso non sorge la necessità di

⁷ Si fa nel prosieguo riferimento alla normativa applicabile alle società per azioni e in accomandita per azioni. Similari disposizioni sono contenute nell'art. 2482 c.c. con riferimento alle società a responsabilità limitata.

⁸ Tuttavia, per le società a responsabilità limitata il novellato art. 2483 c.c. prevede, sotto certe condizioni (sottoscrizione riservata ad investitori professionali), la possibilità di emettere titoli di debito.

redigere un bilancio intermedio. La giurisprudenza tuttavia ha concordemente ritenuto ammissibile la redazione di un bilancio “intermedio” utilizzabile ai fini dell’art. 2412, cod. civ., a condizione che sia approvato con delibera assembleare.

Sotto questo profilo pertanto si pone il problema della redazione di un bilancio “intermedio” e quindi dei criteri di redazione dello stesso.

Tale bilancio deve essere costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. I criteri di presentazione e valutazione sono quelli del bilancio d’esercizio.

È opportuno che l’organo amministrativo motivi in apposita relazione l’emissione del prestito obbligazionario con particolare riferimento all’utilizzo delle risorse finanziarie ottenibili e al recupero dell’investimento ai fini di giustificare il piano di rimborso.

2.5. Distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433-bis, cod. civ.)

Stabilisce l’art. 2433-bis cod. civ. che le società per azioni “il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all’albo speciale”, possono distribuire acconti sugli utili in corso, se tale distribuzione è prevista dallo statuto e se dal bilancio dell’esercizio precedente non risultino delle perdite ancorché esse siano relative ad esercizi precedenti. L’ammontare di tali acconti non può superare la minore somma tra l’importo degli utili in corso, al netto della quota destinata a riserva legale e statutaria, e quello delle riserve disponibili.

La possibilità della distribuzione di acconti sui dividendi deve risultare da un prospetto contabile e da una relazione, assoggettati al parere della società di revisione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consenta tale distribuzione.

Si ritiene che il prospetto contabile debba essere costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, redatti secondo gli schemi editali, non necessariamente accompagnati dalla nota integrativa. Infatti i due citati documenti offrono una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda sociale. I due documenti devono essere aggiornati onde offrire un’informazione tempestiva e debbono essere corredati da informazioni e dati complementari onde consentire di prendere consapevolmente la decisione richiesta dalla fattispecie in esame.

La relazione dovrà evidenziare i criteri di valutazione applicati nella redazione dei documenti citati; tali criteri devono essere quelli che sovrintendono alla formazione del bilancio d’esercizio. Nella relazione dovrà essere comunicato l’importo degli utili in corso, al netto e al lordo dell’effetto fiscale, e messo in relazione detto importo, al netto dell’effetto fiscale, con le riserve distribuibili al fine di determinare la somma massima disponibile per un acconto sul dividendo. La relazione infine illustrerà la proposta formulata all’assemblea, ovvero l’acconto proposto e la sua compatibilità con le risultanze di bilancio.

2.6. Aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve (art. 2442, cod. civ.)

Il 1° comma dell’art. 2442, cod. civ. stabilisce: “*l’assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili*”.

Trattasi di aumento “nominale” del capitale sociale con utilizzo di riserve disponibili di utile o di capitale.

Dall’esame letterale e sistematico della norma si evince che le società, nel caso sopra descritto, non devono redigere alcun bilancio *ad hoc*. Le riserve ed i fondi a cui si riferisce l’articolo sono quelli iscritti nell’ultimo bilancio approvato dall’assemblea che può essere o il bilancio di esercizio o anche un bilancio intermedio *ad hoc* redatto con i criteri del bilancio d’esercizio ed approvato dall’assemblea, allorché s’intende utilizzare una riserva costituita dopo l’approvazione del bilancio d’esercizio⁹.

⁹ Si ritiene tuttavia che, se l’assemblea ha destinato a riserva tutto o parte dell’utile dell’esercizio con la delibera di approvazione del bilancio d’esercizio, non sia necessario un successivo bilancio, ma sia sufficiente quello d’esercizio, dandosi atto dell’avvenuta imputazione a riserva.

2.7. Acquisto di azioni proprie (art. 2357, cod. civ.)

Il 1° comma dell'art. 2357, cod. civ., recita: “*La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate*”.

L'acquisto di azioni proprie, consentito secondo le modalità indicate nell'art. 2357, 1° comma, cod. civ., deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.

Tale norma non lascia alcun dubbio interpretativo: alle società viene posto il limite dato dai valori risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Non è previsto un bilancio intermedio allorché si decida di acquistare azioni proprie. È chiaro che nel caso in cui l'organo amministrativo procede alla redazione di un bilancio intermedio questo dovrà essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione¹⁰.

In particolare si evidenzia che per “utili distribuibili” si intendono quelli che l'assemblea, in passato, avrebbe potuto distribuire deliberandone invece l'accantonamento, mentre le riserve citate nell'articolo sono quelle disponibili.

2.8. Fusione e scissione

Nei trenta giorni che precedono l'assemblea, convocata per deliberare la fusione, devono essere depositate presso la sede delle società che partecipano alla fusione, oltre al progetto di fusione con le relazioni dell'organo amministrativo e degli esperti e ai bilanci degli ultimi tre esercizi, le situazioni patrimoniali delle società medesime redatte con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio e riferite ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni dal giorno del deposito (artt. 2501 *quater*, 1° comma cod. civ.). La *situazione patrimoniale* può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima della data del summenzionato deposito (art. 2501 *quater*, 2° comma).

Conformemente alla dottrina prevalente e alla prassi giurisprudenziale, la situazione patrimoniale è costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico, in quanto essa consente di valutare compiutamente le società partecipanti alla fusione e le cause delle variazioni intervenute nel periodo di tempo successivo alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato.

Pur nel silenzio del legislatore e tenuto conto, peraltro, della giurisprudenza e della dottrina sul punto¹¹, è raccomandata la presentazione della nota integrativa.

Quanto sopra esposto si applica anche in caso di scissione (art. 2506 *ter*, comma 1, cod. civ.).

¹⁰ Si rinvia per quanto concerne il bilancio intermedio *ad hoc* a quanto affermato nel paragrafo precedente e nella nota 7.

¹¹ Vedasi Trib. Alba, 9 maggio 1994 e Trib. Milano, Massime in tema di omologazione, in *Riv. soc.*, 1995. Tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza è orientamento consolidato che il rinvio della normativa alla disciplina del bilancio d'esercizio debba interpretarsi come un completo rinvio per quanto riguarda i principi di redazione, i criteri di valutazione e la struttura e il tipo dei documenti che formano, completano o corredo il bilancio stesso.

3. I BILANCI INTERMEDI: ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI PER LA LORO REDAZIONE

3.1. Definizione e obiettivi

In questo capitolo sono trattate le modalità di presentazione e redazione di bilanci intermedi destinati ad uso esterno. In questo contesto un bilancio intermedio è definito come un bilancio d'impresa¹², di norma, per un periodo inferiore ai dodici mesi¹³. In genere si tratta di bilanci di durata pari a tre, sei o nove mesi a cui si fa riferimento con la dizione di bilanci trimestrali (primo, secondo, terzo trimestre) o semestrali (nel caso di bilanci presentati per il secondo trimestre).

Un bilancio intermedio come sopra definito ha l'obiettivo di informare il pubblico circa l'evoluzione della gestione aziendale in corso d'esercizio, sia per gli aspetti patrimoniali sia per quelli reddituali, e risponde all'esigenza degli utilizzatori del bilancio di avere a disposizione informazioni contabili con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo annuale.

Sono, invece, generalmente esclusi altri obiettivi, tipici del bilancio d'esercizio, quali, fra gli altri, la misurazione dell'utile distribuibile. Inoltre questi tipi di bilanci intermedi non sempre richiedono l'approvazione da parte dei soci. In alcuni casi specifici, individuati dal codice civile, i bilanci intermedi sono soggetti a particolari formalità quali il deposito nella sede della società.

Essendo documenti contabili pubblici, destinati ad informare i lettori sull'andamento dell'impresa in corso d'anno, i bilanci intermedi devono osservare i requisiti del secondo comma dell'art. 2423 cod. civ.: *“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”*.

Un bilancio intermedio, affinché sia di effettiva utilità per i destinatari, deve essere comunicato con tempestività poiché il ritardo nella rilevazione dell'informazione può rendere la stessa scarsamente significativa per coloro che, sulla base di tale bilancio, avrebbero dovuto prendere delle decisioni.

Tuttavia le imprese non devono essere gravate di costi eccessivi per produrre continuamente informazioni finanziarie destinate al pubblico. Pertanto, pur dovendo rispettare i criteri generali sopra citati, i bilanci intermedi possono essere predisposti con un dettaglio informativo più contenuto e con modalità di rappresentazione più sintetiche, come sarà illustrato nel seguito di questo documento.

Se il bilancio intermedio non rispetta tutte le regole formali di un bilancio d'esercizio, le imprese dovranno evitare nelle titolazioni ed in ogni riferimento il termine “bilancio”, specificando inoltre che i dati contabili oggetto di presentazione si riferiscono ad un periodo inferiore all'esercizio. Si possono utilizzare, per esempio i termini “relazione trimestrale” (o semestrale), “prospetto contabile” (art. 2433-*bis* c.c.), “situazione patrimoniale” (art. 2446 e 2501-*ter* c.c.); nel contesto internazionale si usa la dizione *“interim financial reporting”*.

Inoltre, nella nota illustrativa, si dovrà specificare che, in funzione del fatto che trattasi di bilancio intermedio, sono state adottate regole semplificate di presentazione¹⁴.

3.2. Criteri di rappresentazione

Fatta eccezione per alcune situazioni patrimoniali redatte in occasione di operazioni straordinarie, un bilancio intermedio deve essere costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota illustrativa¹⁵.

¹² In questo capitolo si fa riferimento al bilancio della singola impresa, ma quanto esposto si applica anche al bilancio intermedio consolidato.

¹³ L'affermazione è valida nella generalità dei casi in quanto si possono avere bilanci d'esercizio di durata inferiore all'anno.

¹⁴ Oltre a regole semplificate di presentazione, talora le informazioni contabili infrannuali si limitano a fornire dati intermedi.

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono gli stessi previsti dagli articoli 2424 e 2425, cod. civ. per il bilancio d'esercizio. È tuttavia possibile aggregare alcune voci purché tale aggregazione non alteri significativamente l'intelligibilità dei prospetti contabili. L'aggregazione massima è comunque costituita:

- per lo stato patrimoniale, almeno dalle voci precedute da numeri romani,
- per il conto economico, almeno dalle voci precedute da numeri arabi.

Per non alterare la comparabilità nel tempo dei bilanci intermedi, il tipo di aggregazione prescelta non può di norma essere modificato nei periodi successivi, salvo fornire un maggiore dettaglio qualora se ne presenti la necessità per migliorare l'intelligibilità del bilancio.

Il contenuto della nota illustrativa può essere ridotto, anche in misura sostanziale, rispetto a quanto dettagliatamente previsto per la nota integrativa dal cod. civ. per il bilancio d'esercizio. Le imprese devono però includere nelle note ai bilanci intermedi quelle informazioni ritenute essenziali per non fuorviare il lettore del bilancio.

L'argomento è più diffusamente trattato nel successivo paragrafo 3.5 di questo capitolo.

Infine i bilanci intermedi (non necessariamente le situazioni patrimoniali redatte in occasione di operazioni straordinarie) devono essere comparativi, ovvero presentare il raffronto con l'analogo periodo precedente e, ove ritenuto necessario, con la situazione patrimoniale dell'ultimo esercizio.

3.3. Principi contabili nazionali

I bilanci intermedi devono essere redatti utilizzando le stesse regole sulla formazione del bilancio d'esercizio. Si applicano pertanto ai bilanci intermedi i criteri di redazione previsti dal codice civile in materia di bilancio d'esercizio, interpretati ed integrati sul piano della tecnica dai principi contabili di riferimento.

Ciò equivale a considerare il periodo contabile intermedio come un autonomo "esercizio", ancorché di durata inferiore all'anno. Nel linguaggio internazionale questo criterio è noto con il termine di *discrete method*.

Conseguentemente, ogni elemento di costo o ricavo deve essere contabilizzato in stretta osservanza del postulato della competenza economica, riferita al periodo; pertanto eventi di competenza di periodi successivi destinati a modificare in misura significativa il risultato finale dell'esercizio, dovranno essere oggetto di informazione solo nella nota illustrativa. Si dovrà tener conto invece di eventi avvenuti dopo la chiusura del periodo intermedio che evidenziano condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio e richiedono pertanto modifiche ai valori delle attività e passività.

Nel bilancio intermedio dovranno inoltre essere utilizzati gli stessi criteri di valutazione adottati per il bilancio d'esercizio; salvo il caso di cambiamento di principi contabili nel bilancio d'esercizio (v. Principio contabile 29 § A "Cambiamenti di principi contabili") che può essere anticipato nei bilanci intermedi.

Si è anche esaminato un criterio alternativo, noto internazionalmente con il termine di *integral approach*, secondo il quale un periodo intermedio deve essere considerato come parte integrante ed inscindibile dell'intero esercizio annuale. Secondo questo criterio, costi e ricavi di periodo sono ritenuti "frazioni" ideali di costi e ricavi che si avranno nell'arco dell'esercizio annuale. Ne consegue che costi e ricavi aventi un andamento erratico nel corso dell'anno sono contabilizzati nei bilanci intermedi come pro-quota dell'importo atteso a fine anno anziché in funzione del loro effettivo sostenimento o maturazione.

Si è concluso che l'uso dell'*integral approach* non è idoneo per la redazione di bilanci intermedi che correttamente soddisfino l'obiettivo di rappresentare l'andamento gestionale di un'impresa in un periodo inferiore a quello annuale. Infatti, l'*integral approach* elimina gli effetti della stagionalità e della volatilità che, invece, sono un fenomeno tipico per le imprese. Pertanto i loro effetti devono essere riflessi nei rendiconti periodici in modo da permettere al destinatario dell'informazione contabile di apprezzare l'andamento aziendale nei vari periodi intermedi e di

¹⁵ La compilazione del rendiconto finanziario non è obbligatoria per tutte le imprese, ma consigliabile (cfr. Principio contabile 12 *Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*).

formarsi un giudizio su come l'impresa ha operato. Della non comparabilità dei dati di periodo con i dati di un intero esercizio, dovuta per esempio, a stagionalità si dovrà dare notizia nella nota integrativa, ovvero nelle note a corredo del bilancio intermedio.

3.4. Specifici criteri di valutazione

3.4.1. Premessa

Come enunciato al paragrafo precedente, nei bilanci intermedi devono essere osservate le regole di valutazione previste per i bilanci annuali, considerando il periodo intermedio come un autonomo "esercizio".

Vi sono tuttavia situazioni particolari per le quali l'osservanza del principio generale sopra descritto può comportare alcune difficoltà interpretative. In questo capitolo sono trattate alcune delle fattispecie più ricorrenti.

3.4.2. Costi di ricerca e sviluppo

Nel bilancio d'esercizio i costi di ricerca e sviluppo sono imputati a conto economico quando sostenuti oppure, alternativamente ed a certe condizioni, essi possono essere capitalizzati come attività immateriali e poi soggetti ad un processo di ammortamento¹⁶.

Nel caso in cui l'impresa adotti nel bilancio d'esercizio il criterio alternativo, si pone il problema, anche nei bilanci intermedi, di verificare il rispetto delle condizioni previste per la capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo. Queste condizioni si riferiscono alla realizzabilità del progetto e alla recuperabilità dei costi tramite ricavi futuri generati dal progetto stesso¹⁷.

Il problema consiste nel fatto che, in corso d'esercizio, possono non essere noti tutti gli elementi occorrenti per verificare il rispetto delle condizioni necessarie per la capitalizzazione dei costi, ma tali elementi potrebbero rendersi disponibili a fine esercizio¹⁸.

In tale circostanza, si potrebbe considerare di capitalizzare, nei bilanci intermedi, i costi di ricerca e sviluppo, rinviando a fine esercizio la determinazione finale dell'esistenza dei requisiti per la loro capitalizzazione. Non si ritiene, invece, che ciò sia possibile perché in contrasto con i principi generali enunciati nel Principio contabile 24 *Le immobilizzazioni immateriali*.

Infatti, in merito alla realizzabilità del progetto, il predetto Principio contabile stabilisce che "...i costi di ricerca e sviluppo vengano capitalizzati solo dal momento in cui il progetto si dimostri realizzabile". Si tratta perciò di una condizione che fa riferimento ad un istante e non ad un arco temporale. Analoga considerazione è altresì applicabile per analogia al secondo requisito (recuperabilità dei costi tramite flussi futuri di ricavi).

3.4.3. Costi di manutenzione

È regola generale che ogni costo deve essere rappresentato nei bilanci intermedi in funzione del suo effettivo sostenimento¹⁹.

In osservanza della predetta regola, i costi per interventi programmati di manutenzione, che si prevede saranno sostenuti in un certo periodo dell'anno, non possono essere accantonati nei bilanci intermedi dei periodi precedenti e, pertanto, devono essere imputati a conto economico quando sostenuti.

Quanto sopra esposto non si applica, ovviamente, al Fondo manutenzione ciclica che deve essere alimentato con accantonamenti periodici, come previsto dal Principio contabile 19 (nella

¹⁶ Cfr. Principio contabile 24 *Le immobilizzazioni immateriali*.

¹⁷ Il Principio contabile 24 pone un'ulteriore condizione consistente nella chiara definizione del progetto, identificabilità e misurabilità dei costi; si tratta di un prerequisito essenziale ed imprescindibile.

¹⁸ E ne sarebbe legittima la capitalizzazione, qualora le condizioni previste dal Principio contabile 24 siano soddisfatte.

¹⁹ Ovvero in funzione della sua maturazione se il costo dipende dal passare del tempo.

parte *Fondi per rischi ed oneri*) al quale si rimanda sia per la definizione di manutenzione ciclica sia per le relative modalità di trattamento contabile.

3.4.4. Premi di fine anno

L'erogazione di premi o sconti al raggiungimento di determinati obiettivi (*target*) di vendita è una prassi contrattuale assai comune in alcuni settori merceologici. Il premio da corrispondere è usualmente commisurato a volumi di vendita annui e non per singoli periodi, salvo il caso di sporadiche campagne promozionali. Inoltre non è infrequente il caso in cui l'ammontare del premio, in genere una percentuale, sia variabile in funzione dell'importo annuo delle vendite.

Ne consegue che, solo a fine anno, è possibile determinare con attendibilità l'importo del premio da corrispondere (o da incassare a seconda che l'impresa sia venditrice o acquirente).

È questo un caso esemplificativo della maggior difficoltà a stimare, in un bilancio intermedio, l'entità di alcuni elementi di costi o di ricavi che "maturano" su base annua. Tuttavia la maggior difficoltà di stima non può comportare che, nei bilanci intermedi, non sia iscritta quella quota parte di costo o di ricavo che, ragionevolmente, si ritiene di competenza del periodo.

Pertanto nei bilanci intermedi si dovrà far uso di tutte le informazioni disponibili – quali, per esempio, gli andamenti storici e le previsioni di vendita (o di acquisto a seconda dei casi) – per stimare, nel miglior modo possibile, la percentuale di premio che si suppone maturerà a fine anno ed applicarla ai volumi di vendita (acquisto) del periodo intermedio.

Nella stima occorrerà esercitare particolare cautela, specialmente nei periodi più lontani dalla chiusura dell'esercizio, onde evitare di rilevare ricavi che poi non si realizzeranno a fine esercizio oppure costi inferiori a quelli che poi saranno sostenuti²⁰.

Quanto esposto in questo capitolo si applica anche a tutti quegli elementi di reddito, positivi o negativi, la cui esatta determinazione è nota unicamente a fine anno e solo stimabile nei periodi intermedi²¹.

3.4.5. Ammortamento delle immobilizzazioni

L'ammortamento delle immobilizzazioni deve essere effettuato in relazione ai soli cespiti che siano disponibili e pronti per l'uso durante il periodo²², utilizzando l'aliquota annua, opportunamente ridotta in proporzione alla durata del periodo intermedio²³ rispetto all'intero esercizio. Solo così è possibile correlare il deprezzamento del cespite alla sua partecipazione al processo produttivo.

Non è invece consentito calcolare gli ammortamenti in funzione anche delle acquisizioni e dismissioni pianificate nel corso dell'esercizio. Questa prassi, infatti, produrrebbe incongruenze logiche, oltre che distorsioni contabili, perché, per esempio, si calcolerebbero ammortamenti su cespiti non presenti in azienda ma acquistati in un periodo infrannuale successivo.

Pertanto, l'ammortamento deve iniziare nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso²⁴ e per la durata residua del periodo intermedio al quale si riferisce il documento contabile.

Per i bilanci d'esercizio vi è la facoltà di utilizzare la metà dell'aliquota normale per i cespiti acquisiti nell'anno, a condizione che la quota di ammortamento così ottenuta non si discosti significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso. Analoga facoltà è consentita, alla stessa condizione, per gli ammortamenti nei

²⁰ Si tratta, pertanto, di esercitare la dovuta prudenza ricordando però che "i suoi eccessi devono essere evitati perché...rendono il bilancio inattendibile e non corretto" (cfr. Principio contabile 11 *Bilancio d'esercizio: finalità e postulati*).

²¹ Per esempio, bonus a dipendenti non discrezionali ma legati a *performance* aziendali, royalties, incentivi alle forze vendita, commissioni variabili in funzione di obiettivi, ecc.

²² L'ammortamento può essere calcolato in funzione della loro produzione di benefici, se trattasi di immobilizzazioni immateriali.

²³ L'aliquota di ammortamento è calcolata con la stessa metodologia di fine anno, qualora si utilizzino metodi diversi dall'ammortamento lineare, tenendo opportunamente conto della minor durata del periodo infrannuale.

²⁴ Cfr. Principio contabile 16 *Le immobilizzazioni materiali*.

bilanci intermedi, ovviamente rapportando l'aliquota dimezzata alla durata del periodo intermedio. L'ammortamento non può essere anticipato ai periodi nei quali un cespite non è ancora utilizzabile: se il bene viene acquistato ed utilizzato dal secondo trimestre, l'onere per ammortamenti che sarà inserito nel bilancio di fine esercizio deve essere ripartito fra il secondo, il terzo e quarto trimestre, mentre non è corretto inserire tale costo anche nel conto economico del primo trimestre.

L'ammortamento, in un sistema contabile a valori storici, è la ripartizione del costo di un'immobilizzazione tra gli esercizi della sua stimata vita utile²⁵. Ciò presuppone, ovviamente, la partecipazione dell'immobilizzazione al processo produttivo fino al termine dell'esercizio.

Nel caso di alienazione, perdita o comunque dismissione del cespite nel corso dell'esercizio, è corretto calcolare l'ammortamento relativo alla frazione dell'esercizio nel quale il cespite medesimo è stato utilizzato e quindi la plusvalenza o minusvalenza al netto di tale ammortamento.

3.4.6. Valutazione delle rimanenze di magazzino

Le rimanenze di magazzino alla chiusura del periodo intermedio devono essere valutate con gli stessi criteri adottati per il bilancio annuale, in osservanza del già citato criterio generale secondo cui un bilancio intermedio rappresenta un autonomo, ancorché più breve, esercizio finanziario.

Di conseguenza si dovranno utilizzare le stesse configurazioni di costo (fifo, lifo, medio ponderato) di fine anno e si dovrà valutare, ad ogni chiusura di periodo intermedio, l'eventuale necessità di svalutazione per ricondurre le scorte al minor valore di realizzo. Quest'ultimo dovrà essere stimato in funzione degli elementi conosciuti alla data di valutazione senza anticipare mere aspettative di recupero nei periodi successivi.

Nel caso di rimanenze il cui costo è determinato in funzione del metodo lifo, l'applicazione del criterio generale può comportare variazioni anche di importo consistente nella cosiddetta "riserva lifo", in particolare per le imprese soggette a forte stagionalità nelle vendite in periodi precedenti alla chiusura annuale.

Infatti queste imprese riducono notevolmente il volume delle scorte per far fronte alle vendite concentrate in un certo periodo dell'anno, per poi ricostituire successivamente un livello ottimale di giacenze di magazzino. Di conseguenza si ha l'emersione della "riserva lifo" (e relativi profitti) in un certo periodo infrannuale (quello caratterizzato dalla elevata stagionalità di vendita) che sarà poi riassorbita a fine anno (annullando i precedenti profitti)²⁶.

In questa circostanza si potrebbe considerare di non riflettere, nei bilanci intermedi, l'effetto derivante dalla riduzione delle scorte valutate a lifo se vi è una ragionevole aspettativa che l'effetto di tale riduzione sarà poi annullato a fine anno.

Non si ritiene accettabile il sopra descritto criterio sia perché esso introdurrebbe un'eccessiva latitudine discrezionale, sia perché priverebbe il lettore di bilancio di un'utile informazione circa gli effetti della stagionalità sui bilanci intermedi dell'impresa. L'esplicitazione del fatto che una parte degli utili di periodo è dovuta dall'emersione temporanea della riserva lifo e l'indicazione che tali utili potrebbero essere annullati, in tutto o in parte, dalla ricostituzione delle scorte in uno o più periodi intermedi successivi, costituiscono tuttavia un'informativa importante da fornirsi nelle note illustrative al bilancio intermedio.

3.4.7. Le imposte sul reddito

La stima delle imposte sul reddito²⁷ nei bilanci intermedi merita, per la sua particolarità e complessità, una trattazione specifica.

Vi sono due differenti modi di affrontare la questione. Da un lato, si può applicare integralmente il concetto di autonomia del bilancio intermedio e dunque stimare il carico fiscale ed il conseguente fondo per imposte come se esse dovessero veramente essere liquidate in base

²⁵ Cfr. Principio contabile 16 *Le immobilizzazioni materiali*.

²⁶ L'effetto è ancora più rilevante per quelle imprese che valutano le scorte a lifo con la metodologia degli scatti annuali.

²⁷ Sia correnti sia differite; per il calcolo di queste ultime si rinvia al Principio contabile 25 *Il trattamento contabile delle imposte sul reddito*.

all'utile lordo di fine periodo; in questo caso si apportano le relative rettifiche fiscali, simulando una vera e propria dichiarazione dei redditi per il periodo intermedio.

In assenza di rettifiche fiscali di natura permanente, questo metodo fa sì che, in ogni periodo intermedio, il carico di imposte corrisponda alla applicazione dell'aliquota fiscale in vigore sull'utile lordo di periodo

Secondo un'altra metodologia, invece, bisogna stimare il carico fiscale che l'impresa avrà a fine esercizio e ripartirlo quindi, pro quota, sui risultati lordi di ogni periodo intermedio. Ciò comporta, come ovvio, di stimare l'utile lordo previsto di fine anno.

Quest'ultimo approccio non è ritenuto accettabile perché esso non consente di fornire un'attendibile misura del contributo che ogni periodo intermedio ha fornito per il conseguimento dell'utile netto di esercizio ed inoltre introduce un eccessivo elemento di aleatorietà nella stima, in particolare nei primi periodi intermedi.

Pertanto si raccomanda di commisurare il carico fiscale all'utile lordo di ogni periodo, e, per ciò che concerne l'aliquota da adottare, si raccomanda di utilizzare l'aliquota fiscale annua effettiva in luogo di quella effettiva per il periodo²⁸.

L'aliquota fiscale annua effettiva è quella che si presume in vigore a fine esercizio e dunque la precisazione è importante in tre fattispecie:

- a) nel caso di cambiamento di aliquota in corso d'esercizio per effetto di modifiche nella legislazione tributaria;
- b) nel caso di aliquote progressive sul reddito d'impresa;
- c) se un'impresa ritiene, sulla base di piani e previsioni attendibili, di chiudere l'esercizio in pareggio o in perdita e dunque di essere soggetta ad un'imposizione fiscale ridotta²⁹.

Se un'impresa ha perdite fiscali pregresse, per le quali in precedenza non aveva calcolato imposte anticipate perché ne mancavano i presupposti, ma prevede utili sufficienti a fine anno per recuperare fiscalmente le perdite pregresse, le imposte anticipate devono essere riflesse pro-quota nei bilanci intermedi di ogni periodo sulla base della loro realizzabilità nei periodi medesimi.

In ogni caso, sarà necessario che nella nota illustrativa si dia un'indicazione del criterio di calcolo applicato.

L'Appendice fornisce esempi di calcolo di imposte sul reddito (correnti e differite) secondo i concetti sopra espressi.

3.5. La nota illustrativa

La nota illustrativa ad un bilancio intermedio può contenere informazioni meno dettagliate rispetto a quelle previste per la nota integrativa in un bilancio d'esercizio.

Dovrà essere cura e responsabilità dei redattori dei bilanci intermedi decidere quali siano le informazioni essenziali, cioè quelle la cui mancanza possa pregiudicare una corretta interpretazione dei dati contabili di periodo³⁰.

Il contenuto minimo di nota illustrativa ad un bilancio intermedio è comunque il seguente:

1. descrizione dei principi e criteri di valutazione, eventualmente tramite rinvio a quanto indicato nel precedente bilancio d'esercizio e menzionando, ove il caso, che non si è proceduto a stimare il carico fiscale limitandosi ad esporre un risultato al lordo delle imposte;
2. nel caso di cambiamento di principi contabili, descrizione del nuovo principio e dell'effetto del cambiamento sul bilancio³¹;
3. descrizione di effetti significativi sull'utile (lordo o netto) dovuti a stagionalità o a fatti rilevanti di natura non ricorrente;

²⁸ Nel caso di bilancio consolidato il calcolo deve essere effettuato separatamente per ogni impresa inclusa nell'area di consolidamento; non è possibile adottare un'aliquota media di gruppo.

²⁹ In questa situazione si può porre la possibilità di iscrivere nei bilanci intermedi un credito per imposte anticipate per riconoscere il beneficio fiscale delle perdite riportabili a nuovo; ciò è possibile se e solo se sono soddisfatte tutte le condizioni previste dal Principio contabile 25.

³⁰ Questo Principio contabile non intende scoraggiare una *full disclosure* nei bilanci intermedi, in linea con l'informativa di un bilancio d'esercizio.

³¹ Il trattamento dei cambiamenti di principi contabili è oggetto del capitolo A del Principio contabile 29.

4. eventuali voci di bilancio stimate per le quali è possibile che la stima di fine anno possa divergere sensibilmente da quella effettuata nel bilancio intermedio nei rari casi in cui tutte le informazioni si renderanno disponibili solo a fine anno (ad es. premi di fine anno);
5. eventi successivi di rilievo;
6. principali impegni e passività potenziali (ed evoluzione delle stesse rispetto ai precedenti periodi);
7. effetti di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, scorpori;
8. variazioni nelle componenti del patrimonio netto;
9. il criterio di calcolo delle imposte anticipate relative a perdite fiscali pregresse non riconosciute in precedenza;
10. nel caso di bilanci consolidati:
 - 10.1 composizione dell'area di consolidamento (eventualmente tramite rinvio a quanto indicato nel precedente bilancio consolidato);
 - 10.2 effetti delle eventuali variazioni significative nell'area di consolidamento;
11. ogni altra informazione ritenuta rilevante e/o richiesta dalle autorità competenti.

APPENDICE

ESEMPI DI CONTABILIZZAZIONE DELLE IMPOSTE NEI BILANCI INTERMEDI

In questa appendice si presentano alcuni esempi di contabilizzazione delle imposte nei bilanci intermedi, ipotizzando varie combinazioni di utili, di perdite e di perdite di esercizi precedenti.

Poiché gli esempi hanno il solo scopo di illustrare il meccanismo di calcolo ai fini dei bilanci intermedi le aliquote utilizzate non sono quelle attualmente vigenti in Italia. Nella riga “risultato” si indica sempre il risultato prima delle imposte.

Esempio n. 1

Utile nel primo periodo intermedio compensato da perdite nei successivi.
Si ipotizza un'aliquota fiscale del 40%

	<i>1° trimestre</i>	<i>2° trimestre</i>	<i>3° trimestre</i>	<i>4° trimestre</i>	<i>Totale</i>
Risultato	10.000	(5.000)	(2.000)	(3.000)	0
Imposte	4.000	(2.000)	(800)	(1.200)	0

Non sarebbe corretto considerare l'aliquota uguale a zero e non imputare le imposte ai periodi di competenza.

Esempio n. 2

Perdite riportabili da precedenti esercizi

Si ipotizza l'esistenza di perdite utilizzabili per 8.000 a fronte delle quali non era stata contabilizzata un'attività per imposte anticipate; l'aliquota è del 40%

	<i>1° trimestre</i>	<i>2° trimestre</i>	<i>3° trimestre</i>	<i>4° trimestre</i>	<i>Totale</i>
Risultato	15.000	5.000	2.000	3.000	25.000
Perdite utilizzate	(4.800)	(1.600)	(640)	(960)	(8.000)
Imponibile	10.200	3.400	1.360	2.040	17.000
Imposte	4.080	1.360	544	816	6.800

L'imputazione al primo trimestre di tutta la perdita utilizzabile comporterebbe l'applicazione di aliquote non uniformi nei vari periodi. La perdita deve essere distribuita per competenza in proporzione agli utili di ogni trimestre.

Esempio n. 3

Perdite riportabili che nei precedenti esercizi non avevano comportato la contabilizzazione di imposte differite attive perché non vi era la ragionevole certezza della realizzazione. Nel corso del primo trimestre si ottiene la ragionevole certezza che tutte le perdite riportabili saranno realizzate nei prossimi due esercizi.

Si ipotizza l'esistenza di perdite utilizzabili per 10.000 ed un'aliquota del 40%

	<i>1° trimestre</i>	<i>2° trimestre</i>	<i>3° trimestre</i>	<i>4° trimestre</i>	<i>Totale</i>
Risultato	2.000	1.500	2.000	1.000	6.500
Perdite utilizzate	(2.500)	(2.500)	(2.500)	(2.500)	(10.000)
Imposte differite attive	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(4.000)
Imposte correnti	800	600	800	400	2.600
Imposte nette	(200)	(400)	(200)	(600)	(1.400)

Saldi patrimoniali

	<i>1° trimestre</i>	<i>2° trimestre</i>	<i>3° trimestre</i>	<i>4° trimestre</i>	<i>Anno</i>
Risultato	2.000	3.500	5.500	6.500	6.500
Perdite utilizzate	(2.500)	(5.000)	(7.500)	(10.000)	(10.000)
Imposte differite attive	(1.000)	(2.000)	(3.000)	(4.000)	(1.400)
Imposte correnti	800	1.400	2.200	2.600	0

La perdita, di cui è divenuta certa l'utilizzazione è superiore al risultato previsto per l'intero esercizio e per questo motivo viene suddivisa in parti uguali in tutti i trimestri.

Esempio n. 4

Perdita nel primo periodo intermedio compensata da utili nei successivi.

Si ipotizza un'aliquota fiscale del 40%

	<i>1° trimestre</i>	<i>2° trimestre</i>	<i>3° trimestre</i>	<i>4° trimestre</i>	<i>Totale</i>
Risultato	(10.000)	15.000	12.000	5.000	22.000
Imposte	(4.000)	6.000	4.800	2.000	8.800

Il beneficio nel primo trimestre può essere contabilizzato solo se sussiste il presupposto della ragionevole certezza della realizzazione stabilito dal Principio contabile 25.

Esempio n. 5

Prima della preparazione del bilancio del secondo trimestre diviene certa la diminuzione di aliquota dal 40 al 30%.

	<i>1° trimestre</i>	<i>2° trimestre</i>	<i>3° trimestre</i>	<i>4° trimestre</i>	<i>Bilancio annuale</i>
Risultato	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Imposte	4.000	2.000	3.000	3.000	12.000

L'effetto della variazione di aliquota sulle imposte del primo trimestre, contabilizzato nel secondo trimestre, provoca la diminuzione dell'onere per imposte dato da:

Imposte del secondo trimestre: 10.000 x 30%	3.000
Variazione di aliquota sul primo trimestre: 10.000 x (30% - 40%)	(1.000)
Totale	2.000

PARTE SECONDA

I BILANCI INTERMEDI DELLE SOCIETÀ QUOTATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI

1.1. Premessa

Le società con azioni quotate in mercati regolamentati sono tenute alla redazione e messa a disposizione del pubblico di relazioni semestrali e trimestrali.

Come indicato nel capitolo “Scopo e contenuto”, la presente “parte seconda” viene riportata per comodità del lettore; essa non rappresenta una interpretazione della normativa, né può essere considerata esaustiva.

Il termine “relazione” indica che non si tratta, dal punto di vista giuridico, di veri e propri bilanci in quanto sono possibili alcune semplificazioni che sono oltre descritte.

Si deve inoltre osservare che per le società che applicano i Principi contabili internazionali la redazione dei bilanci intermedi avviene in conformità allo IAS 34 *Bilanci intermedi*.

1.2. La relazione semestrale

1.2.1. Fonti normative

L'obbligo alla redazione di una relazione semestrale scaturisce dal combinato disposto dell'art. 2428, 3° comma, del codice civile e dell'art. 206, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L'articolo 2428, comma 3, stabilisce i tempi di predisposizione della relazione semestrale e demanda la fissazione dei relativi criteri di redazione e pubblicazione alla Consob che li ha disciplinati nel Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971/99 del 14 maggio 1999. Tale disciplina è stata profondamente modificata con delibera della Consob n. 14990 del 14 aprile 2005. Le innovazioni introdotte riflettono le novità legislative che hanno interessato la materia del bilancio. In primo luogo, il Regolamento n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 emanato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo che stabilisce che le società europee quotate nei mercati regolamentati nell'Unione Europea devono redigere, a partire dal bilancio dell'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005 o in data successiva, i bilanci consolidati in conformità ai principi IAS/IFRS. In secondo luogo, il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 che ha esteso tale obbligo ai bilanci di esercizio delle società quotate a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006, con facoltà di anticipare l'adozione degli IAS/IFRS già dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

La nuova disciplina sulle relazioni semestrali aveva distinto tra regime ordinario e regime transitorio. Di seguito è illustrato solo il regime ordinario, essendo quello transitorio cessato con le relazioni approvate entro il 30 settembre 2005. Analoga illustrazione riguarderà le relazioni trimestrali.

1.2.2. Regime ordinario

1.2.2.1. Contenuto e forma

L'art. 81 del Regolamento emittenti - riportato nell'appendice II - prevede, quale regime ordinario, che la relazione semestrale vada redatta in conformità ai principi contabili internazionali omologati secondo la procedura prevista dall'art. 6 del Regolamento CE 1606/2002. Nella fattispecie è applicabile lo IAS 34, nel testo omologato dalla Commissione Europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, a cui si rinvia.

Si riportano in breve alcune caratteristiche che contraddistinguono il bilancio intermedio redatto secondo l'attuale disciplina IAS/IFRS.

Il bilancio intermedio preparato sulla base dello IAS 34 deve comprendere almeno i seguenti documenti: stato patrimoniale sintetico, conto economico sintetico, prospetto sintetico delle

variazioni delle poste di patrimonio netto, rendiconto finanziario sintetico, nonché note illustrative specifiche. Se l'informativa del bilancio intermedio è sintetica devono essere fornite almeno le voci principali ed i subtotali dei prospetti utilizzati per il bilancio annuale più recente oltre ad ulteriori voci e note esplicative se la loro omissione potrebbe rendere fuorviante il bilancio intermedio.

La società può predisporre un bilancio intermedio in forma completa, ma in tal caso deve conformarsi alle prescrizioni dello IAS 1 in ordine ai documenti da presentare e all'analiticità del loro contenuto.

Il bilancio intermedio deve comprendere i prospetti di bilancio (completi o sintetici) con riferimento ai seguenti periodi:

- stato patrimoniale alla fine del periodo intermedio di riferimento e comparato con lo stato patrimoniale dell'ultimo bilancio annuale;
- conto economico del periodo intermedio di riferimento e progressivo dell'esercizio in corso, comparato con i conti economici del corrispondente periodo intermedio (del periodo e progressivo) dell'esercizio precedente;
- prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto con riferimento alla data di chiusura del periodo intermedio comparato con i dati del corrispondente periodo dell'esercizio precedente; e
- rendiconto finanziario alla data di chiusura del periodo intermedio comparato con i dati del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Le imprese che operano in un mercato stagionale sono incoraggiate a presentare i dati per un periodo di 12 mesi oltre alla suddetta informazione così da agevolare l'intellegibilità del documento presentato.

Inoltre, devono essere fornite le indicazioni dell'utile per azione.

Le note al bilancio intermedio devono includere, con riferimento alla parte di esercizio già trascorsa, la seguente informativa:

- l'indicazione che i principi ed i metodi contabili sono gli stessi adottati nell'ultimo bilancio annuale, eventuali modifiche e loro effetti;
- i commenti sulla stagionalità o ciclicità delle operazioni intermedie;
- la natura e l'ammontare delle voci che hanno effetto su attività, passività, patrimonio netto, utile netto o flussi finanziari e che sono inusuali per natura o grandezza;
- la natura e l'ammontare delle variazioni nelle stime effettuate in periodi intermedi precedenti nel corso del corrente esercizio o nelle stime effettuate in esercizi precedenti, se tali variazioni hanno un effetto significativo nel periodo intermedio di riferimento;
- le emissioni, gli acquisti e i rimborsi di titoli di debito e azionari;
- i dividendi pagati distinti tra azioni ordinarie e altre azioni;
- i ricavi e i risultati per settore di attività o per area geografica;
- gli eventi rilevanti successivi alla data di chiusura del periodo intermedio non riflessi nel bilancio del periodo;

- gli effetti di modifiche strutturali dell'impresa avvenute nel corso del periodo, incluse le aggregazioni di imprese, acquisizioni o cessioni di società controllate e investimenti finanziari a lungo termine, ristrutturazioni e attività destinate a cessare; e
- le variazioni delle passività o delle attività potenziali rispetto all'ultimo bilancio annuale;
- l'informativa sulle operazioni con parti correlate.

Devono essere applicati gli stessi principi contabili adottati nel bilancio di esercizio e la valutazione delle singole voci si effettua considerando il periodo intermedio come un periodo indipendente. Si noti come: a) le imposte sul reddito sono stimate applicando, al risultato ante imposte del periodo, l'aliquota effettiva media prevista per il periodo annuale; b) i ricavi realizzati stagionalmente, ciclicamente o occasionalmente non possono essere anticipati o differiti in un bilancio intermedio a meno che ciò non sia previsto nel bilancio d'esercizio; c) i costi sostenuti in modo non uniforme devono essere anticipati o differiti in un bilancio intermedio se, e solo se, ciò fosse corretto in un bilancio d'esercizio.

Lo IAS 34 prevede un livello minimo di informativa, in base all'assunto che gli utilizzatori del bilancio intermedio abbiano accesso anche all'ultimo bilancio d'esercizio. Tuttavia, lo IAS 34 prevede anche che l'entità debba rendere noto "ogni ulteriore evento o operazione che sia rilevante per la comprensione del periodo intermedio di riferimento". Pertanto, se il neo-utilizzatore non ha fornito informazioni di significativa importanza per la comprensione del corrente periodo intermedio nel più recente bilancio redatto in base ai precedenti Principi contabili, lo stesso deve, nel proprio bilancio intermedio, fornire tali informazioni o rinviare a un altro documento pubblicato che contenga tali informazioni.

Ad integrazione di quanto richiesto dal citato IAS 34, l'art. 81, 3° comma, del Regolamento emittenti prevede, per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, la predisposizione dei prospetti contabili della capogruppo con le relative note, qualora indispensabili per una corretta informativa.

1.2.2.2. Principi di riferimento

Le situazioni contabili consolidate devono essere redatte, coerentemente con il Regolamento CE 1606/2002, in conformità ai principi contabili internazionali.

I prospetti contabili della capogruppo con le relative note vanno predisposti secondo i criteri di redazione utilizzati per il bilancio d'esercizio.

Le situazioni contabili di esercizio delle società non tenute alla redazione dei bilanci consolidati devono essere redatte, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 38/2005, in conformità ai principi contabili internazionali.

1.2.2.3. Arrotondamenti

I dati in cifre sono espressi in migliaia o milioni di euro. La tecnica da utilizzare è comunque quella dell'arrotondamento e non del troncamento.

1.2.2.4. Tempistica

La relazione semestrale deve essere messa a disposizione del pubblico entro quattro mesi dalla data di chiusura del primo semestre, se è stata pubblicata la relazione trimestrale alla stessa data, ovvero, previa comunicazione alla Consob e al pubblico, entro 75 giorni dalla data di chiusura del semestre, in mancanza della pubblicazione della relazione trimestrale a tale data.

1.3. La relazione trimestrale

1.3.1. Fonti normative

L'obbligo alla redazione della relazione trimestrale da parte dell'organo amministrativo scaturisce dall'art. 82 del Regolamento Emittenti adottato con delibera della Consob n. 11971/99, come da ultimo modificato dalla delibera n. 14990 del 14 aprile 2005.

1.3.2. Regime ordinario

1.3.2.1. Casi di esonero

È previsto l'esonero dalla pubblicazione della trimestrale per i periodi scadenti in concomitanza dei semestri qualora gli emittenti comunichino alla Consob e al pubblico che:

- rendono pubblica la semestrale entro 75gg. dalla scadenza del semestre;
- rendono disponibile alla società di gestione del mercato e presso la sede della società il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato entro 90 gg. dalla chiusura dell'esercizio.

1.3.2.2. Contenuto e forma

L'art. 82, del Regolamento Emittenti - che si riporta nell'appendice II - prevede che la relazione trimestrale debba essere redatta alternativamente:

- secondo quanto indicato nell'allegato 3D al regolamento stesso;
- ovvero, secondo i principi contabili internazionali omologati come previsto dall'art. 6 del Regolamento CE 1606/2002.

In questo secondo caso è applicabile lo IAS 34, quale è stato omologato dalla Commissione Europea, cui si rinvia.

Nel primo caso, invece, devesi far riferimento al citato Allegato 3D del Regolamento Emittenti che si riporta nell'allegato I del presente Principio contabile e che in sintesi prevede quanto segue:

a) La relazione trimestrale deve essere redatta su base consolidata (con facoltà di pubblicare anche i dati della capogruppo) qualora l'emittente sia tenuto alla redazione dei conti consolidati.

b) La relazione trimestrale deve contenere:

- prospetti contabili;
- note di commento ai prospetti;
- osservazioni dell'organo amministrativo sull'andamento della gestione.

c) I prospetti contabili sono semplificati rispetto sia a un bilancio d'esercizio sia alla relazione semestrale. Essi devono contenere almeno:

- volume d'affari e risultato dell'attività operativa;
- posizione finanziaria netta.

Il livello di dettaglio di detti prospetti è lasciato alla discrezionalità degli emittenti

I dati economici sono forniti con riguardo al trimestre di riferimento e al periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio e la data di chiusura del trimestre. Inoltre essi devono essere confrontati con i dati relativi agli analoghi periodi dell'esercizio precedente.

I dati finanziari sono confrontati con quelli dell'ultimo trimestre e del corrispondente trimestre dell'esercizio precedente.

d) Le note di commento devono evidenziare:

- eventuali modifiche ai principi contabili;

- presenza di eventuali dati stimati con evidenziazione delle eventuali procedure di stima diverse da quelle utilizzate per i conti annuali;
- indicazione delle variazioni più significative rispetto alle situazioni trimestrali allegate a scopo comparativo;
- ripartizione, se significativa, del volume d'affari per tipologia di attività e per aree geografiche;
- prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.

Nelle osservazioni dell'organo amministrativo devono essere illustrati sinteticamente i fatti gestionali con particolare riferimento a quelli di natura straordinaria, indicandone gli effetti sulla situazione economica, gestionale e finanziaria.

1.3.2.3. Principi contabili di riferimento

I prospetti contabili devono essere redatti secondo i principi contabili dettati per i conti annuali e consolidati dell'esercizio in corso.

1.3.2.4. Tempistica

La relazione trimestrale (nei casi ove non è applicabile l'esonero) deve essere messa a disposizione del pubblico entro quarantacinque giorni dal termine di ciascun trimestre dell'esercizio.

1.4. Riepilogo contenuto e tempistica della relazione semestrale e trimestrale

Si riporta in tabella il riepilogo delle norme del Regolamento emittenti della Consob con riguardo alla tempistica delle semestrali e delle trimestrali che le società con azioni quotate in mercati regolamentati sono tenute a redigere. Nella tabella si usa il termine bilancio per intendere il bilancio che sarà chiuso alla fine dell'esercizio e relazione semestrale o trimestrale per intendere il bilancio intermedio.

Relazione semestrale

— Principi contabili:	IAS/IFRS
— Modalità di predisposizione:	sulla base dello IAS 34
— Tempistica:	entro quattro mesi se è pubblicata la seconda trimestrale entro 75 giorni se non viene pubblicata la seconda trimestrale

Relazioni trimestrali

	La relazione trimestrale deve essere redatta su base consolidata (con facoltà di pubblicare anche i dati della capogruppo) qualora l'emittente sia tenuto alla redazione dei conti consolidati.
— Principi contabili:	IAS/IFRS
— Modalità di predisposizione:	sulla base dello IAS 34 oppure secondo l'allegato 3D del regolamento emittenti
— Tempistica:	entro 45 giorni
• Casi di esonero	è previsto l'esonero dalla pubblicazione della trimestrale per i periodi scadenti in concomitanza dei semestri qualora gli emittenti comunichino alla Consob e al pubblico che: <ul style="list-style-type: none"> • rendono pubblica la semestrale entro 75gg. dalla scadenza del primo semestre; • rendono disponibile alla società di gestione del mercato e presso la sede della società il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato entro 90 gg. dalla chiusura dell'esercizio.

NORMATIVA SULLE RELAZIONI SEMESTRALI E TRIMESTRALI

Nel seguito si riporta l'art. 2428, 3° comma, cod. civ. ed un estratto del Regolamento Emittenti della Consob nella parte che interessa le relazioni semestrali e trimestrali, quale risulta dopo le modifiche apportate con delibera 14990/2005.

Art. 2428 cod. civ., Relazione sulla gestione

...(omissis)

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.

...(omissis)

(estratto della disciplina Consob in materia)

Art. 81

(Relazione semestrale)

1. Gli emittenti azioni, entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, nella sede sociale e presso la società di gestione del mercato, la relazione semestrale corredata delle eventuali osservazioni dell'organo di controllo e, ove redatta, la relazione contenente il giudizio della società di revisione.
2. La relazione semestrale è redatta in conformità al Principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.
3. Per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato la relazione semestrale è altresì costituita dai prospetti contabili della società capogruppo e, qualora siano indispensabili per una corretta informazione del pubblico, dalle relative note, predisposti secondo i criteri di redazione utilizzati per il bilancio d'esercizio.
4. I dati in cifre sono espressi in migliaia o milioni di euro.

Art. 82

(Relazione trimestrale)

1. Gli emittenti azioni, entro quarantacinque giorni dal termine di ciascun trimestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, una relazione trimestrale redatta dall'organo amministrativo secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati dell'esercizio in corso. La relazione trimestrale è predisposta secondo quanto indicato nell'Allegato 3D ovvero dal Principio contabile internazionale concernente l'informativa finanziaria infrannuale, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

2. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione delle relazioni trimestrali riferite a periodi che scadono alla fine di ciascun semestre se previa comunicazione alla Consob e al pubblico:

- a)* rendono pubblica la relazione semestrale entro settantacinque giorni dalla scadenza del semestre;
- b)* rendono disponibili il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato ovvero, nel modello dualistico, i progetti di bilancio d'esercizio e consolidato, approvati dall'organo amministrativo, presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Allegato 3 C-bis (omissis- Note esplicative ed integrative della relazione semestrale

I - NOTE RELATIVE ALLE SOCIETÀ TENUTE A REDIGERE IL BILANCIO SECONDO LA DISCIPLINA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 127/91

1 - Imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato

Le note devono contenere almeno le informazioni di seguito riportate.

A) Informazioni sulla gestione

Nella presente sezione devono essere indicati:

1. la situazione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento e l'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori;
2. i fattori particolari che hanno influito sulla situazione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento e sull'andamento della gestione, con particolare riferimento ai fenomeni ciclici e stagionali che caratterizzano l'attività svolta, nonché alle variazioni significative intervenute nei costi e nei ricavi rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente;
3. la posizione finanziaria netta tramite la separata indicazione delle componenti attive e passive, suddivise tra poste a breve e a medio/lungo termine;
4. i rapporti con le imprese controllate (anche congiuntamente con altri) non incluse nell'area di consolidamento, nonché con le collegate, le controllanti e le imprese sottoposte al controllo di queste ultime, con particolare riferimento agli eventuali effetti economici, se significativi;
5. gli eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura del semestre che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
6. informazioni generali sull'andamento degli affari dalla chiusura del semestre, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:
 - le più significative tendenze dei principali indicatori economici della gestione;
 - l'evoluzione della struttura finanziaria.

Le informazioni contenute nella presente sezione devono consentire il raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

B) Criteri di valutazione

Nella presente sezione devono essere indicati i criteri contabili applicati anche attraverso il rinvio ai criteri contabili utilizzati in sede di redazione del bilancio.

Qualora in caso eccezionali vengano adottati criteri diversi rispetto a quelli utilizzati in sede di redazione dell'ultimo bilancio consolidato, è data espressa indicazione dei diversi criteri adottati, delle motivazioni e degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico^(*).

C) Informazioni sullo stato patrimoniale

Nella presente sezione devono essere indicati:

1. movimenti, se significativi, delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il valore di inizio periodo; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni, avvenute nel semestre; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nel semestre; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura del semestre;
2. le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo, se significative, nonché le motivazioni delle stesse;
3. distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

^(*) Il periodo "Devono inoltre essere forniti i motivi e gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie." è stato soppresso con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

4. gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, specificando quelli relativi ad imprese controllate escluse dall'area di consolidamento, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
5. i dati contabili omessi in base a quanto riportato nell'articolo 81, 4° comma del presente regolamento, se significativi rispetto alle attività e passività.

D) *Informazioni sul conto economico*

Nella presente sezione devono essere indicati, se significativi:

- 1) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
- 2) la composizione della voce "interessi e altri oneri finanziari", specificando le categorie di passività di riferimento (prestiti obbligazionari, debiti verso banche, verso società controllate escluse dall'area di consolidamento, verso collegate e verso altri);
- 3) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari".

La presente sezione, oltre le informazioni richieste nei precedenti punti, contiene l'indicazione delle motivazioni delle variazioni avvenute nel semestre, qualora significative, delle voci del conto economico.

Devono inoltre essere indicati i dati contabili omessi in base a quanto riportato nell'articolo 81, 4° comma del presente regolamento, se significativi rispetto ai flussi economici di periodo.

E) *Altre informazioni*

Nella presente sezione deve essere indicato il numero medio dei dipendenti.

F) *Area di consolidamento*

Nella presente sezione deve essere riportato un elenco dal quale risultino:

- le imprese incluse nel consolidamento con il metodo dell'integrazione globale;
- le imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale;
- le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
- le altre partecipazioni in imprese controllate e collegate.

Tale elenco deve indicare per ciascuna impresa: la denominazione, la sede ed il capitale sociale, le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate.

Deve inoltre essere adeguatamente illustrata l'eventuale variazione dell'area di consolidamento rispetto all'ultimo bilancio consolidato.

2 - Società finanziarie

Le società finanziarie, la cui attività consista in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia o finanziaria, in aggiunta alle note sopra previste, dovranno fornire, se significativi, i seguenti elementi informativi:

- 1) distinta indicazione degli interessi e altri proventi dei titoli a reddito fisso, degli interessi dei crediti verso società controllate escluse dal consolidamento e collegate e verso banche;
- 2) separata indicazione dell'ammontare dei profitti e delle e perdite derivanti da negoziazione di valute estere;
- 3) commissioni, sconti e compensi di ogni genere per altri servizi di carattere finanziario;
- 4) spese per prestazioni di servizio di carattere finanziario.

Per i titoli non immobilizzati, distinti tra titoli di Stato e altri titoli a reddito fisso e ripartiti tra quotati e non quotati:

- a) il valore di mercato alla fine del semestre;
- b) il valore di carico;

c) l'importo, se apprezzabile, degli acquisti e delle vendite, nonché delle svalutazioni e delle rivalutazioni effettuate nel corso del semestre.

Per i titoli immobilizzati, distinti tra titoli di Stato e altri titoli a reddito fisso e ripartiti tra quotati e non

quotati:

a) il valore di mercato alla fine del semestre;

b) il valore di carico;

c) in forma aggregata:

— rimanenze iniziali

— riprese di valore

— rettifiche di valore

— controvalore degli acquisti e delle vendite

— ove apprezzabile, l'importo delle differenze (positive o negative) tra il valore iscritto nella semestrale ed il valore di rimborso dei titoli a reddito fisso immobilizzati.

Per i titoli quotati diversi da quelli a reddito fisso, il prospetto di raffronto tra i valori di carico ed i prezzi di mercato alla fine del semestre.

3 - Imprese non tenute alla redazione del bilancio consolidato

Le imprese non tenute alla redazione del bilancio consolidato, dovranno riportare nelle note informazioni riferite all'emittente analoghe a quelle sopra indicate.

...(omissis)

Allegato 3 D- Contenuto^() della relazione trimestrale*

1. Criteri di redazione

Le eventuali procedure di stima, diverse da quelle normalmente adottate nella redazione dei conti annuali e consolidati, assicurano comunque un'informazione attendibile nei limiti di una tempestiva informazione al mercato. Nelle note di commento è data informazione circa tali procedure di stima^(**).

2. Contenuto e forma

La relazione trimestrale fornisce informazioni sulla situazione economico-finanziaria dell'emittente. Qualora l'emittente sia tenuto alla redazione dei conti consolidati, le relazioni trimestrali sono redatte su base consolidata.

La relazione trimestrale è composta da tre parti:

— una prima parte contenente i prospetti contabili;

— una seconda parte con le note di commento a tali prospetti;

— una terza parte con le osservazioni dei componenti dell'organo di amministrazione^(*) circa l'andamento gestionale e i fatti più significativi del periodo.

I prospetti contabili riportano almeno:

a) il volume d'affari ed il risultato derivante dall'attività operativa, nonché le componenti positive e negative di reddito, anche aggregate secondo criteri di significatività, che hanno

^(*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

^(**) Il periodo "La relazione trimestrale è predisposta secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati, in quanto compatibili." è stato soppresso con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

contribuito a tale risultato operativo. Gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa individuano grandezze analoghe;

b) la posizione finanziaria netta tramite la separata indicazione delle componenti attive e passive, suddivise tra poste a breve o medio termine. Le banche e le imprese assicurative riportano le poste di natura patrimoniale più significative.

Le modalità di presentazione dei prospetti contabili ed il loro livello di dettaglio sono lasciati alla discrezionalità degli emittenti, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività svolta dall'emittente stesso e dal gruppo ad esso facente capo. I prospetti contabili utilizzati e le grandezze in essi contenute dovranno comunque essere confrontabili con quanto riportato nella relazione semestrale e nel bilancio d'esercizio o consolidato.

La relazione semestrale e la relazione sulla gestione annuale della capogruppo o del gruppo garantiscono inoltre la continuità delle grandezze contabili divulgate al pubblico, fornendo le motivazioni degli eventuali scostamenti rispetto alle stime effettuate in sede trimestrale.

I dati economici sono forniti con riguardo al trimestre di riferimento e al periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio e la data di chiusura del trimestre. Essi sono altresì confrontati con i dati relativi agli analoghi periodi dell'esercizio precedente. Tale confronto può essere omesso con riferimento al primo esercizio di applicazione.

I dati della posizione finanziaria netta relativi alla data di chiusura del trimestre sono confrontati con i dati di chiusura dell'ultimo trimestre e dell'ultimo esercizio.

3. Note di commento

Le note di commento ai prospetti contabili evidenziano almeno le seguenti informazioni:

- a)* le eventuali modifiche di principi contabili, con indicazione dei relativi effetti;
- b)* la presenza di eventuali dati stimati con l'indicazione dei criteri adottati;
- c)* l'indicazione, per le poste di maggiore importanza, delle più rilevanti variazioni rispetto ai periodi precedenti e delle relative cause;
- d)* la ripartizione, se significativa, del volume d'affari per categoria di attività e per aree geografiche;
- e)* la prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.

Le osservazioni dei componenti dell'organo di amministrazione^(*) sull'andamento della gestione nel trimestre illustrano sinteticamente i principali fatti gestionali, con particolare riferimento a quelli di natura straordinaria, indicando i presumibili effetti degli stessi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo.

Qualora la natura dell'attività svolta, caratterizzata da fenomeni ciclici o stagionali, renda il risultato di periodo scarsamente rappresentativo del presumibile andamento annuale, i componenti dell'organo di amministrazione^(*) forniscono ogni utile informazione al riguardo.